



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere
dr. Federico LORENZINI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 9067 del Registro
di Segreteria, promosso

da

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Basilicata,
domiciliata in Potenza, Viale del Basento n.78, PEC:
basilicata.procura@corteconti.cert.it

attore

nei confronti di

PAOLICELLI Antonio (C.F. PLCNTN77B16F052L), nato a Matera il
16/02/1977 ed ivi residente in via Emilia n.2, in proprio e quale titolare della
ditta individuale “*Paolicelli Antonio*” - p. iva 01051710778 - corrente in via
Salvatore e Michele Frangione n.3 a Matera

convenuto-contumace

visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

udito, nella pubblica udienza del 24 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario del Collegio, Dott. ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Stolfi che ha concluso come da verbale, non essendo comparso nessuno per il convenuto.

Premesso in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale per la Basilicata conveniva in giudizio il sig. Antonio Paolicelli in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale “ [...] *per quivi sentirsi condannare - salvo diverso avviso del Collegio - al pagamento, in favore di AGEA ed a valere sul Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, della somma di Euro 52.594,27, aumentata degli interessi legali, della rivalutazione monetaria e delle spese di giustizia, come per legge*”.

In particolare, la contestazione attorea afferisce all'illecita percezione da parte del convenuto di contributi agricoli nella misura indicata in ragione di una causa soggettiva ostativa rappresentata dalla condanna con sentenza penale della Corte di Appello di Bari del 26.02.2009, divenuta irrevocabile il 28.07.2009, per il reato di cui all'art.74, comma 2, del d.p.r. n.309/1990, ostativo all'ottenimento di pubblici contributi ex art. 67 d.lgs. 165/2011. Tale circostanza veniva, tuttavia, deliberatamente occultata dall'interessato nella domanda di contribuzione trasmessa tramite il CAA di fiducia, omettendo di dichiarare la sussistenza di tale causa ostativa alla concessione dell' aiuto finanziario. A tal proposito la Procura ha precisato, altresì, che il

convenuto era stato condannato dal Tribunale di Matera, con sentenza n.657/2022, alla pena di mesi otto di reclusione per la fattispecie di reato di cui all'art.2 della legge n.898/1986 che sanziona “chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, con il vincolo della continuazione ex art.81 c.p.

Nel corso del dibattimento del 24/09/2024 il Pubblico Ministero, in riferimento alle varie notifiche da parte dell' UNEP della citazione e del decreto di fissazione d'udienza, ha richiamato la validità della prima notifica al sig. Paolicelli “[...]perfezionatasi con consegna ‘a mani dello stesso’ in data 24/04/2024 presso la residenza del convenuto [...]”, nel merito rimettendosi agli atti ed insistendo per l'accoglimento dell'atto di citazione. Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale, va anzitutto dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è ritualmente costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica avvenuta ex art. 138 c.p.c. e perfezionatasi con consegna ‘a mani dello stesso’ in data 24/04/2024 presso la sua abitazione di residenza.

Sempre in via pregiudiziale, va rilevata *ex officio* la giurisdizione nella fattispecie della Corte dei Conti (cfr. per giurisprudenza consolidata C.S.U - nn. 4511/2006, 5019/2010, 9846/2011). In effetti, l'erogazione di emolumenti in materia di PAC rientra nel perimetro dell'attribuzione di

risorse pubbliche per la realizzazione di un programma pubblico e l'inserimento del privato in tale sistema sottende quel collegamento funzionale tra percettore e P.A. tale da configurare un rapporto di servizio (C.S.U. ord. n. 22114/2014), in quanto i contributi non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati ad una specifica finalità pubblica.

Passando, quindi, al merito della controversia, il Collegio reputa che la richiesta attorea di condanna vada accolta nei termini che si vanno ad esporre.

La fattispecie di responsabilità erariale sottoposta al giudizio di questa Corte pertiene ad un'ipotesi di indebita percezione di aiuti comunitari stanziati per l'agricoltura per una condizione soggettiva ostativa determinata dalla condanna con sentenza penale della Corte di Appello di Bari del 26.02.2009, divenuta irrevocabile il 28.07.2009, afferente a fattispecie di reato per cui è precluso l'ottenimento di qualsiasi forma di contribuzione pubblica ex art.67 del d.lgs. 159/2011 (disposizione che si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. medesimo, in quanto l'art.67 in esame riprende integralmente il disposto del rpevigente art. 10, comma 5-ter, l. n. 575/1965, introdotto dall'art. 22-bis del d.l. n. 306/1992). Il danno patrimoniale conseguente è stato quantificato in euro € 52.594,27, pari al *perceptum* a seguito delle domande uniche di pagamento relative alle campagne dal 2008 al 2020 presentate prima ad ARBEA e poi ad AGEA per il tramite del Centro Assistenza Agricola CIA di Matera.

In primo luogo, risulta acquisito in atti il riscontro della condizione

soggettiva ostativa al percepimento dell'aiuto finanziario pubblico (e, quindi, della relativa non debenza (condizione che determina anche la decadenza dagli aiuti già concessi: art.10, commi 2 e 5-ter, L.575/1965 e art. 67, commi 2 e 8 d.lgs. 159/2011), rappresentata dalla statuizione di condanna con sentenza penale della Corte di Appello di Bari del 26.02.2009, divenuta irrevocabile il 28.07.2009, per il reato di: a) cessione illecita di sostanze stupefacenti, continuato ed in concorso, ex art.73, comma 1, del d.p.r. n.309/1990, artt. 81 e 110 c.p.; b) partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, continuato ed in concorso, ex art.74 comma 2 del d.p.r. n.309/1990, artt. 81 e 110 c.p. In particolare, il delitto sub b) è tra quelli richiamati all'art.51 comma 3 *bis* c.p.p. per cui, ai sensi dell'art.67 del d.lgs.159/2011, sono tra l'altro preclusi “ g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee per lo svolgimento di attività imprenditoriali; ...”.

Risulta, altresì, riscontrata, nelle domande di aiuto inoltrate tramite il CAA, l'omessa dichiarazione di tale condizione soggettiva ostativa, peraltro sanzionata penalmente con sentenza n.657/2022 del Tribunale di Matera che ha condannato il sig. Paolicelli alla pena di mesi otto di reclusione per la fattispecie di reato di cui all'art.2, della legge n.898/1986 che punisce “chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, in

quanto *“Il Paolicelli aveva indicato di essere nelle condizioni di ottenere il beneficio, circostanza esclusa esplicitamente dall’art.67 del codice antimafia alla lettera g) ... [per] le persone condannate per uno dei delitti di cui all’art.51 comma 3 bis c.p.p., tra i quali rientra appunto il delitto di cui all’art.74 dpr 309/90 per cui l’imputato odierno già nel 2009 era stato condannato con sentenza definitiva”* (da motivazione della sentenza n.657/2022). Nelle domande di aiuto, infatti, al “quadro K”, il convenuto ha dichiarato di essere a conoscenza sia delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano l’ammissibilità e la corresponsione degli aiuti all’agricoltura, sia delle sanzioni previste dalla L. n. 898/1986 per l’indebita corresponsione di contributi.

Risulta, quindi, *per tabulas* dimostrato l’illecito conseguimento dei contributi, ottenuti a causa delle false attestazioni del convenuto con cui è stata dolosamente occultata la richiamata condizione soggettiva ostativa al percepimento, consequenzialmente determinando un obbligo risarcitorio del pregiudizio erariale come definito, nel *quantum*, dalla richiesta attorea.

In particolare, sotto il profilo soggettivo si reputa, in adesione alla tesi dell’Organo Inquirente, che la condotta del Paolicelli sia caratterizzata dall’elemento del dolo, in quanto finalizzata ad alterare la realtà al fine di percepire contributi pubblici pur in mancanza dei presupposti di legge, tesi, altresì, che trova conferma nella succitata sentenza di condanna penale n.657/2022 del Tribunale di Matera. Ma ancora di più, si prospetta un’ipotesi di doloso occultamento del danno, circostanza che avrebbe avuto rilievo, ove fosse stata eccepita la prescrizione dal convenuto (peraltro rimasto contumace), ai fini del relativo momento di esordio, che sarebbe

corrisposto in tal caso dal relativo disvelamento avvenuto solo all'esito dell'indagine della Guardia di finanza; questo proprio perché la condotta in contestazione - l'omessa dichiarazione della condanna penale ostativa al beneficio - oltre che volutamente diretta a conseguire l'utilità indebita, risulta caratterizzata da quel "*quid pluris*" che consiste nell'alterare il vero, impedendo la corretta percezione della realtà da parte della P.A. mirando, in ultima analisi, a celare il danno (cfr. *ex multis* da ultimo Corte dei Conti, Sez. Lazio, n.154/2023 sull'occultamento doloso integrato dall'omissione di un atto dovuto).

In conclusione, l'istanza della Procura va, nei termini sopra esposti, accolta, con condanna del sig. Antonio Paolicelli al pagamento della somma di € 52.594,27 a favore dell'organismo pagatore AGEA. Trattandosi di obbligazione di valore, il danno va liquidato applicando alla somma predetta la rivalutazione monetaria, condannando il convenuto al pagamento di quest'ultima, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di ogni percezione indebita fino a quella di pubblicazione della presente sentenza e sulla somma così rivalutata sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi legali dal deposito della presente decisione fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota segretariale, ai sensi dell'art.31 comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del convenuto;
- condanna il signor Antonio Paolicelli al pagamento della somma di

€ 52.594,27 in favore di AGEA oltre rivalutazione ed interessi coma da motivazione;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Erario, nella misura liquidata, a cura della Segreteria, con nota a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2024.

L'Estensore f.to digitalmente
(Federico LORENZINI)

Il Presidente f.to digitalmente
(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2024

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela Micele